

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N</sup> 3733

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SACCONI, FORMICA, SALERNO, COLZI, CRESCO, MARZO,  
SEPPIA, PIRO, SPINI, ARTIOLI, TEMPESTINI**

*Presentata il 7 maggio 1986*

**Norme per l'informazione sugli investimenti e gli accordi  
internazionali significativi per l'economia italiana**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo e avvertita da più parti la necessità di una legislazione quantomeno di « conoscenza » da parte dell'Autorità di Governo dei « grandi affari » quando questi hanno rilievo per l'interesse nazionale

Ciò non a frenare i necessari processi di internazionalizzazione dell'economia nazionale ma — al contrario —, nella misura in cui se ne ravvisa la frequente opportunità, a conoscerne tempestivamente i termini per potervi adeguare le politiche industriali ed economiche

La moderna competizione internazionale e la piena integrazione dell'economia mondiale non hanno offuscato ma al contrario riproposto la tutela dell'interesse nazionale da parte di ciascun Governo, da attuarsi non certo attraverso soluzioni protezionistiche quanto piuttosto mediante attive politiche di valorizzazione e di orientamento delle grandi risorse di

ciascun Paese e atti di concertazione internazionali in ordine alla regolazione degli scambi, all'avanzamento delle frontiere tecnologiche, alla stabilità monetaria

La trasformazione epocale in atto impone ai Governi maggiore presenza nell'economia non in termini di maggiore proprietà dei mezzi di produzione ma di « Stato imprenditore », capace di esprimere una dinamica diplomazia commerciale, di realizzare moderne reti infrastrutturali, di garantire attraverso la domanda pubblica un mercato certo ai nuovi prodotti e servizi, di sostenere con adeguati sostegni un salto tecnologico dagli alti costi e dalla resa incerta e differita a lungo nel tempo

Tutto ciò comporta una profonda revisione della legislazione in essere caratterizzata dalla regola « piccolo affare, grande controllo, grande affare, nessun

controllo » attraverso una deregolazione delle norme relative ai minuti comportamenti che oppongono spesso un freno alla diffusa vitalità economica e una maggiore regolazione dei grandi interessi.

Non si tratta di determinare un pericoloso dirigismo pubblico quanto piuttosto di porre l'Autorità di Governo nella minima condizione della conoscenza degli assetti delle componenti più rilevanti dell'economia nazionale.

Tutti o quasi tutti i grandi paesi industrializzati hanno già da tempo una legislazione ben più « pesante » che consente ai rispettivi Governi poteri di intervento in funzione antimonopolistica, di garanzia della libera concorrenza, di autorizzazione rispetto a movimenti negli assetti proprietari di grandi imprese a favore di soggetti extra-nazionali.

La presente proposta di legge si pone invece — come sopra detto — l'obiettivo minimo di incentivare un dovere di informazione al Governo da parte dei legali rappresentanti di enti o imprese che effettuano investimenti o accordi significativi sull'estero o che sono oggetto di investi-

mento da parte di enti o imprese extra-nazionali.

L'unica sanzione prevista consiste nella decadenza o nell'impossibile accesso rispetto a qualsiasi forma di incentivazione pubblica, nel senso che gli enti o imprese che preferiscono la scelta della riservatezza rispetto al Governo nazionale si pongono al di fuori della sua politica economica e industriale di sostegno, che ha quale necessario presupposto la conoscenza degli assetti proprietari e degli accordi tecnici, commerciali e finanziari propri delle grandi o significanti imprese alle quali si applica.

I proponenti sono ben consapevoli della delicatezza della materia ed hanno ricercato soluzioni « morbide » ad un problema che non può comunque essere eluso e che numerose recenti vicende hanno emblematicamente evidenziato.

In ogni modo si esprime l'auspicio che tale proposta stimoli la presentazione di analoghe iniziative legislative da parte di altri colleghi e dello stesso Governo che in questo senso si è più volte impegnato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, gli enti o le imprese costituite od operanti all'estero che effettuano nuovi investimenti significativi nel territorio italiano e gli enti o le imprese costituite od operanti in Italia, che effettuano nuovi investimenti significativi all'estero, ovvero concludono accordi tecnici, commerciali e finanziari significativi con enti o imprese estere, devono darne comunicazione al Governo ai sensi dell'articolo 2.

2. Si considerano significativi gli investimenti e gli accordi che, direttamente od indirettamente, anche attraverso associazioni temporanee, comportano l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni, ovvero assicurano l'influenza dominante su società, enti od imprese che, all'atto dell'investimento, hanno un patrimonio netto superiore a lire 30 miliardi, ovvero un fatturato superiore a lire 100 miliardi, ovvero un numero di addetti superiore a 500 unità.

## ART. 2.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti il contenuto e le modalità della comunicazione di cui all'articolo 1 e possono essere individuati particolari settori produttivi nei quali lo stesso obbligo di comunicazione viene esteso ad investimenti significativi di dimensioni minori rispetto a quelle determinate nell'articolo 1, che possono altresì essere modificate con analogo decreto.

2. Tale comunicazione deve comunque essere effettuata entro il termine di cinque giorni precedenti il compimento dell'operazione dai legali rappresentanti, ovvero dagli effettivi proprietari delle so-

cietà, enti od imprese che effettuano nuovi investimenti o accordi significativi, ai sensi dell'articolo 1.

3. Il Presidente del Consiglio può avvalersi, per l'assunzione di ulteriori informazioni, di funzionari appositamente incaricati del dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio o della Commissione nazionale per le società e la borsa.

4. Le informazioni acquisite ai sensi della presente legge sono tutelate dal segreto d'ufficio, anche nei riguardi della pubblica amministrazione, salvo il dovere di riferire immediatamente alla Presidenza del Consiglio.

#### ART. 3.

1. Le società, enti od imprese i cui legali rappresentanti o effettivi proprietari non abbiano effettuato la comunicazione di cui all'articolo 2 non possono beneficiare, per cinque anni, di finanziamenti pubblici comunque erogati, di incentivi pubblici comunque costituiti, e delle disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi. Se già ne fruiscono decadono, per lo stesso termine, da tali benefici.

#### ART. 4.

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I dati forniti su richiesta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui ai commi precedenti, devono essere integrati immediatamente dalle società medesime ogniqualvolta siano intervenute modifiche dell'assetto societario che importino mutamenti rilevanti o determinanti ai fini della formazione della maggioranza ».